

Autoriciclaggio anche senza dichiarazione

Nuovo intervento della Cassazione sulla fattispecie in vigore dal 1° gennaio 2015

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [18308](#), depositata ieri, interviene sulla fattispecie di autoriciclaggio (*ex art. 648-ter.1 c.p.*), in relazione a **reati tributari**, con affermazioni che, se ben si è intesa l'ipotesi contestata, lasciano decisamente perplessi.

Si ricorda che l'art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un "**delitto non colposo**", impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Tra i "delitti non colposi" configurabili quali reati presupposto dell'autoriciclaggio sono tendenzialmente collocati anche i reati tributari.

Il caso di specie, da quanto appare possibile desumere dalla sentenza in esame, riguarda una contribuente che, nel corso del 2016, acquisiva talune somme di denaro per effetto di **sottofatturazioni**, cui facevano seguito trasferimenti estero su estero dagli Emirati Arabi (dove la contribuente aveva aperto un conto corrente) alla Svizzera ed il successivo rientro in Italia di somme di denaro con modalità occulte (tramite corrieri). Tali somme venivano, quindi, sottoposte a sequestro preventivo, essendo ritenute il profitto del reato di autoriciclaggio rispetto al delitto presupposto costituito dalla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 del DLgs. 74/2000.

Contro questo provvedimento, confermato dal Tribunale del Riesame, veniva presentato ricorso per Cassazione. Si eccepiva, innanzitutto, il fatto che le somme prese in considerazione, correlate a talune sottofatturazioni, erano state percepite nel corso del 2016, con la conseguenza che la dichiarazione fraudolenta non era (e non è) ancora stata integrata (consumandosi con la presentazione della stessa). Si evidenziava, inoltre, come, per espressa indicazione normativa – *ex art. 3 comma 3 del DLgs. 74/2000*, come sostituito dal DLgs. 158/2015 – la **mera violazione** degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono i mezzi fraudolenti richiesti.

A fronte di ciò, poi, si finiva per far coincidere i "mezzi fraudolenti" di cui all'art. 3 del DLgs. 74/2000 con la **condotta materiale** del reato di autoriciclaggio, sovrapponendo piani che, invece, dovrebbero restare distinti. In ogni caso, infine, non era da ravvisare alcuna destinazione delle somme di denaro in questione in attivi-

tà finanziarie, imprenditoriali o economiche, ma un uso esclusivamente personale.

Il ricorso è rigettato dalla Cassazione.

Quanto al primo profilo, appare importante ribadire come, almeno tendenzialmente, anche la fattispecie tributaria in questione sia collocata tra i reati presupposto dell'autoriciclaggio.

La struttura dei reati dichiarativi, però, è a consumazione posticipata. Essi, cioè, si consumano al momento della presentazione della dichiarazione. Ciò crea uno **spazio temporale** tra la condotta illecita (ad esempio, annotazione di fatture false) ed il perfezionamento del reato nel quale è possibile che il denaro possa essere ripulito e reimpiegato. In tale frangente, peraltro, il denaro non può qualificarsi come proveniente da delitto prima della suddetta presentazione.

Ne consegue l'impossibilità di configurare il riciclaggio di fronte ad attività di "pulizia" realizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione. E proprio questo sembrerebbe il caso esaminato dalla Suprema Corte, che, tuttavia, sembra glissare su tali profili, in ragione delle **peculiarità della fase cautelare**. Viene ricordato, infatti, come, in tema di misure cautelari, l'accertamento del reato di (auto)riciclaggio non richieda l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (*cf.* Cass. n. [20188/2015](#)).

Quanto agli ulteriori profili del ricorso, si osserva come il reato tributario presupposto sia stato configurato non soltanto basandosi sulla sottofatturazione, ma anche su una serie di altri elementi di fatto, quali la **mancata giustificazione** del rientro in Italia delle somme tramite corrieri e la sproporzione delle stesse rispetto ai redditi dichiarati (ed anche qui non è affatto chiaro a quali dichiarazioni ci si riferisca, dal momento che quella relativa al 2016 non è stata ancora presentata e non risultano indicazioni circa quelle precedenti).

Quanto al rilievo che la stessa condotta integrerebbe due fattispecie di reato diverse, la decisione in commento si limita ad osservare come i **beni giuridici protetti** dai due reati siano diversi e come oltre alla sottofatturazione, con ulteriori attività dissimulative, sia stato contestato anche il pagamento estero su estero di somme non finite sul conto della contribuente, ma su quello di una società svizzera che si occupa anche di attività finanziaria; circostanza, quest'ultima, che smentirebbe anche la lamentata mancanza di destinazione delle somme verso attività finanziarie, imprenditoriali o economiche.